

Comune di Rho

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n.544

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIQUALIFICAZIONE
SPOGLIATOI E COPERTURA TRIBUNA ED EFFICIENTAMENTO
ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO" LOTTO B. M5C2 I 3.1
PNRR.**

CUP: C44J22000150001 - CIG: 9653677247

* * *

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di settembre 28/09/2023) avanti a me Dr. Matteo Bottari Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), sono comparsi i signori:

MENOTTI Annapaola, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Rho, codice fiscale 00893240150, di seguito per brevità denominata nel presente atto con il solo termine "Stazione Appaltante", presso la cui sede è per la carica domiciliata, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - in

forza del decreto del Sindaco n. 87/2022.

SERGI Stefano, Amministratore Unico dell'Impresa S2 ELETTRICA S.R.L con sede in TIVOLI (RM) - Via ADA NEGRI 6 - C.F. e P. IVA 15627411000 - nominato in data 07/02/2020 il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-526818037 del 30/08/2023.

Detti componenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del Riqualificazione impianto sportivo di via De Gasperi - Lotto B - Interventi di manutenzione straordinaria - Riqualificazione spogliatoi e copertura tribuna ed efficientamento illuminazione campo da calcio, che forma parte integrante della suddetta deliberazione depositata presso l'archivio digitale per la sua conservazione;
- l'opera è finanziata con contributo statale a valere sul PNRR Decreto Dipartimento per lo sport della

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05 agosto 2022, nell'ambito del progetto dei lavori di Riqualificazione impianto sportivo di via De Gasperi - Lotto B - Interventi di manutenzione straordinaria - Riqualificazione spogliatoi e copertura tribuna ed efficientamento illuminazione campo da calcio - CUP C44J22000150001 - Missione 5 Componente 2 Misura 3 Investimento 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - Cluster 2;

- con determinazione di Area 3 n. 123 del 13/02/2023 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione dei lavori di cui sopra;

- con determinazione del Direttore Area 4, quale Dirigente Centrale Unica di Committenza, n. 128 del 14/02/2023, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 3 e 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii individuando come criterio di selezione della migliore offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte

presentate;

- con determinazione del Direttore Area 4, quale Dirigente Centrale Unica di Committenza, n. n. 285 del 30/03/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per i lavori in parola a favore dell'Impresa S2 ELETTRICA SRL con sede in TIVOLI (RM), in avvalimento con l'Impresa CAPUTO & FIGLI SRL, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 70,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 30,00 (corrispondente ad un ribasso del 11,89%) e quindi per complessivi punti 100,00;

- i progettisti indicati dall'Appaltatore in sede di gara sono:

✓ la SOC. DI INGEGNERIA & IMPIANTI SRL Viale Zagarolo n. 14 (RM) - P.I. 12653771001, che in data 14/07/2023 ha deliberato la variazione della Denominazione Sociale in "HUB INGEGNERIA INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con iscrizione nella C.C.I.A.A. di ROMA in data 25/07/2023

✓ ARCH. BONIFAZI MASSIMILIANO VIA VALLICELLI N. 16 TORRICELLA IN SABINA (RI)- P.I. 00862370574

✓ GEOL. SCARDELLA MAURIZIO VIALE I MAGGIO 115/A GROTTAFERRATA (RM) P.I. 06510261008

- ✓ ING. CONTE ANDREA - VIA STAZIONE n.110 FONDI (LT)
P.I. 03100170590;
- con determinazione di Area 3 n. 728 del 04/07/2023,
è stato approvato il quadro economico dell'intervento
oggetto del presente contratto e adottati i relativi
impegni di spesa;
- è stata verificata la regolarità contributiva di:
 - ✓ Impresa S2 ELETTRICA SRL
 - ✓ Impresa CAPUTO & FIGLI SRL
 - ✓ Impresa HUB INGEGNERIA INTEGRATA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
 - ✓ ARCH. BONIFAZI MASSIMILIANO
 - ✓ ING. CONTE ANDREA
 - ✓ GEOL. SCARDELLA MAURIZIO;
- l'Impresa S2 ELETTRICA SRL e l'Impresa CAPUTO & FIGLI
SRL hanno comunicato la propria composizione societaria
come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;
- l'Impresa S2 ELETTRICA S.R.L è iscritta nella "white
list provinciale" della Prefettura di ROMA, mentre
l'Impresa CAPUTO & FIGLI SRL è iscritta nella "white
list provinciale" delle Prefettura di SALERNO,
iscrizioni che certificano l'insussistenza degli
elementi di rischio di inquinamento mafioso,
prevista dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U.

il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013;

- l'Impresa HUB INGEGNERIA INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA non risulta iscritta a "white list" provinciale ed è stata conseguentemente acquisita informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, fermo restando quanto previsto all'art. 3, co. 4, D.L. n. 76/2020 ovvero qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- l'Appaltatore è tenuto a revisionare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e prima dell'inizio dei lavori a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

- l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva per l'importo di euro 23.346,33 (euro ventitremilatrecentoquarantasei/33 cent.) mediante polizza fideiussoria numero 2010127 del 17/07/2023 rilasciata da REVO INSURANCE SPA Agenzia di MILANO, l'Appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 essendo in possesso della relativa certificazione;

- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC s2elettricasrl@pec.s2elettrica.it quale domicilio digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative, l'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara alla Stazione Appaltante, e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal DPR n. 207/2010 applicabile in regime transitorio, dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dalla Legge 108/2021 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. Nel caso infine in cui vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori (di seguito anche D.L.) scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione di

tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento riqualificazione dell'impianto sportivo di Via De Gasperi: riqualificazione spogliatoi, copertura tribuna ed efficientamento illuminazione campo da calcio (interventi di manutenzione straordinaria).

2. In particolare, le opere oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva risultano le seguenti:

- ✓ Interventi di riqualificazione degli spogliatoi;
- ✓ Realizzazione di copertura tribuna;
- ✓ Efficientamento illuminazione campo da calcio;
- ✓ Coibentazione murature esterne dell'edificio spogliatoi;
- ✓ Sostituzione serramenti;
- ✓ Sistemazioni esterne compresa la realizzazione di una rampa d'accesso;
- ✓ Realizzazione di impianto fotovoltaico sopra la copertura della tribuna.

3. Sono quindi compresi nell'appalto la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva di cui sopra e di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

progetto di fattibilità tecnica ed economica, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

6. L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza del:

- ✓ Regolamento UE 852/2020;
- ✓ Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- ✓ Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- ✓ Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e

delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

7. Le eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali, e i conseguenti nuovi prezzi sono disciplinati in dettaglio nel Capitolato speciale d'Appalto - norme amministrative a cui si rinvia, in particolare all'art. 12 che disciplina anche l'eventuale compensazione dei prezzi.

8. Il presente contratto rientra nel Progetto MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. L'importo contrattuale ammonta a euro 392.705,20. (diconsi euro trecentonovantaduemilasettecento cinque/20) di cui:

a) Euro 42.774,45 - per spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva;

b) Euro 322.954,26 - per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

c) Euro 26.976,49 - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, altresì tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Stazione Appaltante, salvo diversamente previsto da norma di legge per le disposizioni emanate in corso di

contratto.

6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

7. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 4. Trasparenza dei prezzi.

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: **i)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; **ii)** di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; **iii)** che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì,

che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; **iv)** il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 5. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto

conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **9653677247** e il **CUP** è **C44J22000150001**.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 6. Progettazione definitiva ed esecutiva. Termini utili.

1. L'incarico di progettazione prevede la predisposizione di tutta la documentazione da inoltrare agli Enti per acquisire le autorizzazioni di competenza.

2. L'incarico oggetto di appalto prevede altresì l'espletamento delle relative pratiche volte al collaudo delle opere edili e degli impianti ed all'ottenimento dei rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni.

3. E' inoltre compreso il rilascio di tutta la

documentazione certificativa da produrre per il collaudo delle opere edili e degli impianti sotto qualsiasi aspetto normativo vigente.

4. La progettazione definitiva e esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto a base di gara, se non relative all'“offerta tecnica” presentata dall'Appaltatore in sede di gara, per quanto accettato dalla Stazione Appaltante.

5. Resta fermo che eventuali variazioni qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, comprensivo delle offerte migliorative accettate dalla Stazione Appaltante.

6. Sono ammesse variazioni al PFTE esclusivamente nei limiti delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante.

7. Sia il progetto definitivo che il progetto esecutivo devono essere redatti nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e dei principi DNSH

riportati nelle schede redatte ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alle check-list facenti parte del progetto.

8. Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia dei cementi armati, degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi degli artt. 64 e seg. e articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

9. Resta a carico dell'Appaltatore l'ottenimento di tutti i pareri necessari e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento del certificato di agibilità.

10. La progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **30** (trenta) giorni dal provvedimento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP). Il progettista deve redigere la progettazione definitiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed all'offerta tecnica dell'Appaltatore, per

quanto accettato dalla Stazione Appaltante.

11. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **20** (venti) giorni dal provvedimento di approvazione del progetto definitivo. Il progettista deve redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed all'offerta tecnica dell'Appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione Appaltante.

Art. 7. Verifica e approvazione della progettazione.

1. Ciascun livello progettuale è validato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dal verbale di verifica della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la Stazione Appaltante predispone la verifica preventiva della progettazione redatta dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la sua conformità alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori.

3. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Appaltatore a cura del RUP.

4. Non è meritevole di approvazione la progettazione definitiva e/o esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

5. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al periodo precedente, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostantive.

6. Se la progettazione definitiva e/o esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore, non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Non è meritevole di approvazione la progettazione definitiva e/o esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal D. Lgs. n. 50/2016;

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica a base di gara.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a)** le spese contrattuali sostenute;
- b)** le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c)** altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 8. Pagamento del corrispettivo per la progettazione e anticipazione.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della progettazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4. La Stazione Appaltante come da Capitolato Speciale d'Appalto provvederà al pagamento del corrispettivo della progettazione con le seguenti modalità:

- all'approvazione del progetto definitivo: quota relativa alla progettazione definitiva;
- all'approvazione del progetto esecutivo: quota a saldo della progettazione esecutiva

5. Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

6. Tali pagamenti sono subordinati alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del D. Lgs. n. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione redatta a cura dell'Appaltatore e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Art. 9. Disposizioni per l'esecuzione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori avviene secondo quanto

previsto al Capo II del Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative, a cui si rinvia.

2. In particolare si richiamano l'art. 7 che disciplina la consegna dei lavori e l'art. 8 che norma il Programma di esecuzione dei lavori.

Art. 10. Termine utile per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **406** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore e approvato dalla direzione lavori e dal RUP, come previsto all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Nel tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'

Appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

- le ferie contrattuali.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

5. Le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto amministrativo a cui si rinvia.

6. Al termine delle opere l'Appaltatore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec o fax, la

comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

7. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

8. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

9. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

10. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

11. Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all' Appaltatore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Art. 11. Controllo tecnico-amministrativo e contabile.

1. Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei Capi III e IV del D.MIT. 49/2018, dal direttore dei lavori e

dall'ufficio di direzione lavori.

2. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rinvia al CAPO III - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE - del Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative.

Art. 12. Pagamento del corrispettivo per i lavori e anticipazione.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione dell'anticipazione.

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 15% dell'importo contrattuale per i primi sei stati di avanzamento ed il 10% allo stato finale dei lavori, così come risultante dalla contabilità dei lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 13. Penalità.

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1 sarà applicata anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;

b) nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'Appaltatore qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010;

f) nel rispetto dei tempi della trasmissione della documentazione e delle certificazioni previsti in tema di CAM;

g) nel rispetto dei tempi della trasmissione della documentazione e delle certificazioni secondo le modalità temporali indicate dalla Direzione Lavori.

3. E' altresì prevista l'applicazione di una penale:

- pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3) e 3 bis) art. 47 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 - mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

- pari a Euro 5.000,00 in caso di inadempimento

dell'obbligo di assunzione previsto dall'art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021

- pari a Euro 1.000,00 in caso di inadempimento di altri obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali.

4. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

- la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'Appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori e se applicata, viene restituita;

- la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

- la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte

all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale, l'Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14. Premialità per anticipazione del termine.

1. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale per ritardo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15. Modalità e termini di collaudo.

1. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni dicui dovesse necessitare e trasmetterà;
 - b) allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - c) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - d) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori incaso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
3. Il collaudo, per lo specifico appalto PNRR, deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato

emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle

fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

8. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia

oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

10. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

11. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 16. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore si obbliga:

- ad inserire negli Elaborati progettuali e nel Cartello di cantiere il logo dell'Unione Europea, il riferimento alla MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 e la seguente dicitura: "Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU - Fondi PNRR";

- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla StazioneAppaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza durante l'esecuzione del presente contratto delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione Appaltante.

6. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo a cui si rinvia.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore

a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 17. Obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 18. Norme di sicurezza.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente del Comune presso i quali si svolgono i

lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capo - IV Norme di sicurezza - del Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo.

Art. 19. Obblighi specifici PNRR in materia ambientale (DNSH) .

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,

nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list di riferimento.

3. L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

4. L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve fornire al Direttore Lavori tutta la documentazione strumentale all'effettuazione dei controlli del rispetto della normativa di settore.

Art. 20. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità e inclusione lavorativa.

Agli operatori economici parte del presente contratto si applica l'art. 47 del decreto legge n. 77/2001 a cui si rinvia.

Art. 21. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

2. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 22. Personale impiegato dall'Appaltatore.

1. E' fatto d'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al **30%** delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al **10%** occupazione

femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) - Relativamente all'occupazione femminile si è derogato parzialmente all'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2001 ai sensi del successivo comma 7 a causa della scarsa occupazione femminile nel settore.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso

in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 23. Inadempienze contributive e retributive.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, in caso in cui l'Stazione Appaltante rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Stazione Appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

4. L'Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 24. Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione

del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 25. Garanzia definitiva.

1. La garanzia indicata nelle premesse copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

2. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importomassimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

7. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all' Appaltatore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, e comunque fino a trentasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 26. Danni, responsabilità civile e obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/odi terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.

Lgs. 50/2016, è tenuto prima della consegna dei lavori a presentare polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- € 392.705,20= (trecentonovantaduemilasettecentocinque/20) per rischi di esecuzione;
- € 500.000,00= (cinquecentomila/00) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà inoltre prevedere un periodo di garanzia di

manutenzione per la durata di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

6. In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'Appaltatore che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e come indicato nel bando di gara, dovrà essere presentata una polizza di responsabilità civile professionale per rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 e dovrà avere come oggetto espressamente la copertura per errori ed omissioni relativamente alla progettazione esecutiva del presente contratto.

8. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle

coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 27. Subappalto.

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende affidare in subappalto l'esecuzione di attività oggetto di contratto come da DGUE presentato.
2. L'Appaltatore potrà subappaltare solo le opere indicate in sede di gara, come da normativa vigente al momento dell'effettuazione della procedura di gara.
3. Ogni eventuale subappalto dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto.
5. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

6. Si precisa che in ogni caso si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti per i contratti pubblici finanziati dal PNRR.

7. Resta fermo quanto previsto in tema di subappalto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 28. Recesso.

1. La Stazione Appaltante si riserva ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei

lavori.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

5. In caso di mancata approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a)** le spese contrattuali sostenute;
- b)** le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c)** altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 29. Risoluzione.

1. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108,

comma 2, del D. Lgs. n.50/2016.

2. La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC al domicilio digitale dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a)** condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b)** grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c)** grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- d)** gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- e)** violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi in materia di subappalto previsti dal presente contratto;
- f)** violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- g)** subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

i) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

j) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

k) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

l) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

m) ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione di ciascun livello progettuale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;

n) in ogni altro caso previsto dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle vigenti norme.

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati

necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

3. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

Art. 30. Interpello.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Appaltatore del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato

all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Art. 31. Incompatibilità.

1. L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di

cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 34. Riserve e accordo bonario.

La disciplina di dettaglio in materia di riserve e accordo bonario è prevista all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, a cui si rinvia.

Art. 35. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

Art. 36. Trattamento dati personali.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte

dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Art. 37. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo e agli altri documenti di gara.

Art. 38. Approvazione specifica clausole.

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inclusi i documenti ed atti richiamati.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità

elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su (61) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell' Stazione Appaltante digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente.

Per S2 ELETTRICA S.R.L

Stefano SERGI, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005, codice dell' Stazione Appaltante digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 codice dell' Stazione Appaltante digitale (CAD).

Dr. Matteo Bottari, Segretario generale, firmato digitalmente.